

sopra prescritte, e risultandoli di qualche contravvenzione, dovranno immediatamente formarne l'opportuno Verbale, e quello trasmettere a Noi per le ulteriori nostre provvidenze e risultandoli per contro della loro pena operanza, dovranno spedirne l'opportuna dichiarazione, la quale sia sottoscritta da essi, e dal Sindaco suddetto, che avra' apostolo alla predetta riconoscione; e nel caso, che alcun Sindaco non sappia servire segnata dal medesimo colla sottoscrizione di due testimoni, sotto la pena, in caso d'imadenimento a quanto sovra di suddi dieci d'oro per caduno, all'escusione della quale si fara' immediatamente, senza formalita' d'atti procedere.

31. La stessa riconoscione dovrà da suddetti Ordinary, e Sindaci praticarsi successivamente in fine di cadun trimestre, con formarsi gli opportuni verbali in caso di contravvenzione, e con spedirsi le dichiarazioni congiuganti l'operanza del presente.

sotto pena, in caso della non fatta giusta,
e fedele consegna, di Sudici cinquanta d'oro
al Regno fisico applicandi, per ogni volta
che contravverranno ~

28. Allora quando li Molini saranno spettanti,
popolati, o tenuti da persone, o corpi, che
siano sotto l'altrui amministrazione, saranno
a quanto dovranno tenuti i loro amministratori
29. Ed affinché tutte le sopra diverse Regole,
stabilitamente abbiano a mantenersi in
una perpetua, ed inossolabile osservanza
per il pubblico bene, incarichiamo gli
Ordinary, e Sindaci rispettivamente delle
citta e luoghi, ne' due territorj ritrovansi
Molini, di vegliare con tutta la loro più
attenta attenzione sui detale osservanza
30. Dovranno perciò li detti Ordinary, tre
mesi dopo la pubblicazione del presente
nostro Manifesto, procedere unitamente
a Sindaci alla riconoscione dei Molini esistenti
nel distretto delle loro giurisdizioni, ad effetto
di accertare se in essi sieno osservate le regole

di contravvenzione difficilmente potendo-
far subire le dovute pene, purano perciò
impuniti i loro delitti; così a fine di acce-
tare il bene pubblico, dichiariamo, che
anch'nel caso suddetto epi: proprietarj,
possessori, ed affittavoli, a' quali corre l'
obbligo di deputare persone fedeli, e
responsabili a' s. Molini, potranno giusti-
ficata sommariamente in contradittorio
al fisco la contravvenzione de' loro preposti,
a dirittura, esolidariamente e' s'è convenuti
al pagamento di dette pene pecuniarie,
ed inoltre ordiniamo che i medesimi debbano
di volta in volta, che deputeranno, o muteranno
detti preposti, conseguenti per loro, o per
mezzo de' loro agenti all'ufficio de' rispettivi
Ordinarij, e Segretarj delle Città, o Comunità
per nome, cognome, e patrin con espressione
pure del tempo, per il quale avranno li
medesimi accordato nella qualita' predetta,
affinché si possa più facilmente in ogni
caso verificare la persona de' medesimi.

al denunciatore, e per il restante al Regio
Prezzo, ed in caso di perdita, quella di Lodi
cinquanta d'oro, ed anche maggiore a noi
arbitrio, da estendersi anche alla corporale
secondo la qualità, e circostanze de' casi.

26. Dichiaramo che alle persone pecuniarie
suddette, saranno i Molini, soli solidamente
tenuti per i loro preposti, e tanto i
proprietari, e possessori de' Molini, quanto
gli affittuoli d'essi, saranno anche alle
medesime solidamente tenuti per le
contravvenzioni, che vengono da detti
Molini, e suoi preposti commesse, ogni
qual volta vi sarà intervenuta qualche
loro colpa, e negligenza.

27. E perche' accade talvolta, che i suddetti
proprietari, possessori o affittuoli de'
molini tengono i medesimi ad economia,
e vengono da essi preposti al maneggio,
e regolamento de' suddetti Molini persone,
o miserabili, o forestiere, alle quali in caso

sia cercato, e voluto da' padroni de' Molini,
sarà bensì a carico dietro de' medesimi la
provvisione, e manutenzione di detti pesi;
o sin no scandagli, come altresì il pagamento
dello stipendio alla persona, o persone preposte
al peso de' grani, e farine, ma non già la
deputazione, ed elezione di tali persone, che
dovranno far l'ufficio di pesadore, la quale
s'ipetterà alle rispettive Città, e Comunità che
dovranno eleggere persone di tutta lealtà,
probità, e rettitudine, e capaci di ben esercire
tal ufficio, al cui effetto prima d'entrare
all'esercizio di esso, dovranno pur giurare
un'atto di sottomissione giurata di ben, e
fedelmente esercirlo avanti li rispettivi
Ordinary delle medesime Città, e luoghi dove
sarà seguita l'elezione

28. Ne' casi di contravvenzione alle regole, e
stabilitimenti di sopra presenti s'incorrerà
la pena di scudi dieci d'oro per ogni volta,
e per ogni contravvenzione a caduno de'
suddetti capi, applicando per un terzo —

ed insieme esser collocati, ed aggiustati
in forma tale, che sia facile di procedere
al peso di dette granaglie, e farine; e non
si potra' per il consumo naturale, che
suol concorrere alle farine nel macina-
mento de' grani, far nella restituzione
d'esse farine alli particolari concorrenti
maggior deduzione d'onore sei per
cadun Rubbo del grano riportato a macinare,
eccettuali que' luoghi, a quali e' già
fissato il consumo in minore quantita,
ne' quali si operera' il solito

21^o Sarà facoltativo tanto alle Città, e
Comunità, che alli padroni, e professori
de' Molini d'introdurre l'uso dell' Scandagli,
dove questi ancor non si usassero, ed in
tal caso la spesa d'essi, e delle persone
che dovranno esser preposte al peso de'
grani, e farine, resterà a carico di chi
vorrà detta cautela; con dichiarazione però,
che ove l'uso di detti pesi, o siano scandagli

per trasportare, e mettere li grani nell' inter-
moglio per il macinamento d' epi

22° S' apertura esistente nella parte superiore
dell' Arca, nella quale sogliono li Molinari
riporre il grano, di' esigono per il Dritto sudetto,
dovra' avere il suo coperto con serratura, e quando
vi' saranno particolari a macinare, dovranno
epi' Molinari tener chiusa detta apertura con
suo coperto, ed assicurato con chiave, e solo
potranno quella aprire, in occasione che vorranno
riporre nella dett' arca il grano del sudetto loro
Dritto, e quello riposto, dovranno subito nuo-
vamente chiudere la detta apertura con suo
coperto, e sua chiave come sopra

23° Ne' molini, ne' quali si usano gli scandagli per
pesare le granaglie prima di macinarle, ed
indire le farine per restituibile alli loro padroni
dovranno tali scandagli eperne giusti, e
marcati da sudetti fabbricatori, ed aggiustatori
approvati come sopra, e non dovranno eper-
ni minor peso di' libbre dieci da una parte

prendersi tal Dritto al piano di terra
e non altrove.

19^o Sarà poco in facoltà delli Molinari di
usare da particolari sudetti il predetto
Dritto nel tempo che meglio stimeranno,
cioè al principio, od alla metà, od al fine
del Sacco.

20^o Inoltre, ove li Molinari credessero che li con-
correnti a macinare non li consegnassero
fedelmente la giusta quantità de' grani
condotta a' loro Molini per macinare, sarà
leccito agli stessi Molinari prima di dar
principio a macinare dotti grani, di
procedere in contraddittorio delli rispettivi
padroni, e conducenti alla misura delle
loro granaglie, con tener per tal effetto
ne' rispettivi Molini una Mina ben ag-
giustata, e marcata dagli Aggiustatori
sudetti da noi approvati.

21^o Sarà proibito a Molinari di tener ne' Molini
Corbille, Baroli, o Sechie, alla riserva di
quelle, che restano meramente necessarie

de' rispettivi Molini, qual catena non dovrà
essere più lunga, né infiggerei più alta
dal primo piano de' Molini di tre piedi,
in modo tale che detta catena con la misura
sudetta non possa mai giungere sino
all' intermoglio, o sia intermosa: probendo
espressamente di amovere, o far amovere
la detta catena, e misura dal posto, ove
si sarà collocata, con la distanza sora
espressa dal detto intermoglio

17º L' uirino al luogo, dove sarà infisa la detta
catena con la sudetta misura, si dovranno
parimente tenere attaccate con altra piccola
catena le Rande necessarie per randare
la detta misura; ben inteso però, che dette
Rande dovranno essere perfettamente rotonde
e proporzionate alla detta misura

18º Non sarà leuto ai Molinari di pagarsi del
Dritto sudetto di Moltura, o sia scoppello-
tura di loro propria mano, ma dovranno
prendere tal Dritto dalle mani de' partico-
lari concorrenti a' loro Molini, con

che dove non saranno ancora concordata e
stabilita la Misura, quella debbasi senz'
altro entro il termine di mesi due dopo
questo pubblicato, concordare e stabilire
tra dette Citta', e comunità ed i proprietari
e possessori de' Molini avanti i rispettivi
Ordinarij sovra le notizie, e sommarie Infor-
mazioni, che verranno date dalle parti
attorno la quantita' del Dritto, che si vuole
esigere ne' rispettivi Molini, e per il maci-
namento delle granaglie, ed attorno la
quantita' della misura, che si vuole usare
nell'esecuzione di detto Dritto, e stabilita
la medesima, si dovrà quella formar di
rame, o legno, come sopra, dentro detto
termine, da uno de' suddetti fabbricatori,
ed aggiustatori con l'impronto del solito
Bollo —

16° La detta misura formata di rame, o legno,
e marcata, come sopra, dovrà tenersi
attaccata ad una catena di ferro, insiffata
questa nella muraglia, e parti laterali

marinato il suo grano, di raro gliene fara
farina, che sara' attaccata a detta tela

11^o In tutti li Molini, ne' quali si paga il dritto
della Moltura, o sia Macinamento in misura,
e non al peso, dovrà tal misura essere di
rame, [ove comodamente si potra] od in difetto
di legno, e della giusta capacità corrispon-
dente alla quota, che sara' solita a pagarsi,
e dovuta per il detto Dritto al padrone, e
possessore de' Molini, e dovranno tali misure
essere marcate con l'impronto solito apposto
dalli fabbricatori, ed aggiustatori de' pesi, e
misure da noi approvati, a' quali ordiniamo
di costruire dette misure secondo le solite
regole, e della capacità, che sara' stata
concordata tra le Città, e Comunità, e li
suddetti Proprietari, e Possessori de' Molini

12^o E quantunque siamo persuasi, che in esecu-
zione del già prescritto nell'accennato
nostro precedente Manifesto, si saranno
concordate, come sopra, le suddette misure,
per provvedere tuttavia ad ogni caso, che
possa essere seguito in contrario, ordiniamo

grano nella Intermoglia, o sia Intermosa, ed
indichiuso il canale, per cui suole scader la
farina nell'area, dar l'acqua al Molino, accio
la detta mela emina di grano serva in parte
a riempire la concavita' esistente attorno
al Pignone, ed il restante si reduca in farina
con la quale unitamente al suddetto farinaglio
si ritorni a riempire il vacuo esistente tra la
ditta mola inferiore, e la Garbora, o sia Areschio

13º Sarà proibito alli Molinari di tenere nel
suddetto Areschio; oppure nella parte inferiore
del coperto d'esso alcuni paraventi, od altra
sorte d'ingegni per rauogliere a loro beneficio
la farina volante; ma bensì dovranno tenere
appesa all' Intermoglio, o sia Intermosa
una tela spessa, e ben tessuta, la quale a
riserva della parte d'avanti circondi le
altre tre parti del detto Intermoglio, o sia
Intermosa, e ricopra l'apertura, o sia vuco
esistente tra il detto Intermoglio, ed il
coperto del detto Areschio, accio' con questo
mzzo s'impedisca quanto sia possibile
la dispersione della farina volante, e sarà
facoltativo ad ogni particolare, dopo ch'era'

dovra' immediatamente otturarsi con un pezzo di
tela ben inchiodato, qual dovrà essere d'una
larghezza, e lunghezza tale, che basti non solo
al perfetto otturamento del buco, ma grandio che
una parte di detto pezzo si protenda, e resti
sotto la mola inferiore suddetta, ed un'altra
parte si protenda, e resti sotto l'Areschio —

11° Non potranno i molinari alzare, o muovere l'
Areschio suddetto dal suo posto, salvo in occasione
che sia necessario di martellare dette mole, o
far altro auoncio al Molino, ed in tal caso, ove
si ritrovasse ancor del grano di particolari nel
recipiente, denominato in certi luoghi Interniglio,
ed in altri Internosa od Internoa, saranno li
Molinari tenuti ad estrarre e consegnare detto
grano al padrone —

12° Dopo che si saranno martellate le dette mole,
o fatto altro auoncio al Molino, e rimessa la
garbora, o sia Areschio al suo solito posto, saran-
no li molinari obbligati, prima di cominciar
a macinare le granaglie di qualche concorrente,
riporre sopra la mola superiore predetta tutto
il farinapo per avanti estratto, ed inoltre
metter per il meno una mezza emina di

formanti il suddetto coperto dovranno verso
l'apertura suddetta essere di larghezza non
minore d'onice sette, e ben inchiodate come
sara, in modo che non sieno amovibili.

9^o I cerchi di ferro, che occorrera' doversi apporre
alla suddetta Mola superiore, detta il Corri-
dore, dovranno essere ben colligati, e serrati
alla medesima Mola, e cosi anche ben uniti,
serrati tra loro, quando saranno apposti
in numero di due, o piu', in tal maniera che
non vi rimanga veruna commissura, buco;
o vacuo, per cui possa entrare, ed attaccarsi
alcun ferro, o altro instrumento benché'
piccolo, e non eccidente due linee in
rotondita'.

10^o Il piano, denominato il Poggi, ove resta
posta la suddetta Mola inferiore, detta
il Sedile, dovrà sempre mantenersi intiero
senza rottura, e senza alcun buco per cui
possa disperdersi o artificiosamente
appropriarsi dal Molinaro la farina, ed
occorrendo, che per accidente venisse a
formarsi qualche forame in esso piano

6° Se suddette tavole, o sia Doghe, componenti
non tanto esso Areschio, che il suo coperto,
dovranno essere e dentro, e fuori dello stesso
Areschio, e coperto, ben pulite, e lasciate.

7° E perche' accade talvolta, che per la mala
qualita' del legno, stato adoprato alla
formazione del detto Areschio, discostandosi
una Doga dall'altra, viene a disperdersi parte
della farina, dovrà perciò il medesimo essere
formato di legno ben stagionato, e senza
difetto: e quando ciò non ostante occorsose,
che alcuna di dette tavole, o sia Doghe venissero
anche in menoma parte a disgiungersi, dovrà
immantinenti apporvisi il conveniente riparo.

8° Il coperto del suddetto Areschio dovrà tenersi
inchiodato al medesimo Areschio, e non dovrà
essere coperto avere apertura maggiore in
larghezza d'oncie undici, ed in lunghezza
d'oncie diecisette, da cominciare la
lunghezza di dette oncie diecisette immediatamente
dopo oncie sette del detto coperto
verso la ruota, e muraglia; le tavole

ben ferma, ed immobile, non potranno esser
di maggior grossezza d'un oncia nella loro
circonferenza

3° La Garbora, o sia Areschio circondante le
due mole dovrà essere per il meno alta oncia
sedici, e perfettamente rotonda, e di larghezza
nella sua parte inferiore attinente alla
mola, detta conce sopra il sedile, almeno
un' oncia di più, che nella sua sommità

4° La detta Garbora, o sia Areschio nella sua
parte inferiore dovrà essere più distante
in tutta la sua circonferenza dalla Mola
inferiore d'oncia una, e mezza, e dalla Mola
superiore non dovrà esser più distante
d'un' oncia

5° Ad effetto, che la detta Garbora, o sia areschio
non possa ingrandirsi, e discostarsi dalle
Mole più delle suddette rispettive oncie,
si dovranno marcire, e tener mariate
con l'arma, o altro bollo delle rispettive
città, e comunità, dove saranno situati
i Molini, le doghe a sian tavolette costru-
enti la medesima Garbora, o sia Areschio
nelle loro commissure

d'insperanza, che stimafimo pru' valevoli
a tenere in dovere i frodatori. Noi pertanto
esquendo i Reali Comandi, dopo aver prese le
pru' accertate notizie, non tanto delle frodi
soltre commettersi; quanto de' mezzj, che per
evitare praticarsi potessero in aggiunta dei
gia' presenti in detto Manifesto, abbiam
ordinato, ed ordiniamo a tutti indistintamente
i padroni, e popessori de' Molini, affittavoli;
Molinari, ed ogni qualunque preposto sotto
qualsivoglia titolo al regolamento d'essi
molini, di dover in avvenire puntuamente
osservare quanto infra —

1^o Se due mole destinate per macinare i grani
ed altre vettovaglie saranno di pietra ben roda,
ed incartata, e dovranno essere ambe eguali
nella loro circonferenza, in modo che la superiore,
detta il corridore, copra interamente l' inferiore,
detta il sedile, ed inoltre la loro posizione
dovra' essere agiusto livello, e senza veruna
pendenza —

2^o Se cavagliie, o sian staviglioni, quali si
sogliono piantare attorno la sudetta mola
inferiore, ad effetto di tener la medesima

1753
Manifesto Camerale
portante diverse provvidenze in riguardo
ai Molini in data de' 16. Marzo 1783.

La Regia Camera de' Conti

Col manifesto nostro del 9. gennaio 1721 abbiamo
ordinato diverse provvidenze, le quali ci sono
parute le più spedienti a togliere gli abusi,
e le frodi, che ne' Molini si commettevano
in pregiudizio de' concorrenti a medesimi; un
fine tanto giusto, e necessario al pubblico
bene, si è perfettamente ottenuto, insino a che
le accennate provvidenze sono state nella loro
piena osservanza; Ma essendosi questa col
decorso del tempo, non ostanti le nostre
attenzioni, molto rallentata, e ritornata
perciò al loro primo essere gli stessi abusi;
si è degnata perciò la M. S. ordinare con
suo virgilio de' 30. ottobre ora scaduto di
far nuovamente pubblicare il medesimo
Manifesto coll'aggiunta di quelle altre
regole, che avessimo credute più proprie
e conducenti alla estirpazione degli abusi
predetti, e di quelle penne ancora, nel caso

ARCHIVIO
ALPIGNANO
Nº 2
VOLUME 6
SEZIONE 3
DIVISE IV

Manifesto, nel caso che non siasi riconosciuta contravvenzione veruna, e con farne a noi la trasmissione nel principio del trimestre successivo; il tutto nel modo, e forma, e sotto la stessa pena di sopra prescritta

E per fine mandiamo il presente pubblicarsi ai luoghi, e modo soliti, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale porstarsi la stessa fede, che al proprio originale. In cui fede ec= Dat in Torino
l^a sedici Mayo Mille settecento cinquantatre Per detta Regia Camera-Cavalle